



**REGIONE CARABINIERI FORESTALE "PIEMONTE"**  
**STAZIONE DI ALMESE**

Nr. :1009 di prot.

Almese, 09.10.17

OGGETTO: L. 21.11.2000 n° 353 - L.R. 19.11.2013 n° 21.  
Determinazione Dirigenziale n° 3247 del 09.10.2017.  
"Stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi".-

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di  
ALMESE, CAPRIE, CASELETTE, CHIUSA DI SAN MICHELE  
CONDOVE, RUBIANA, SANT'AMBROGIO DI TORINO,  
SANT'ANTONINO DI SUSA, VAIE, VILLAR DORA

Si comunica che con Determinazione Dirigenziale n° 3247 del 09.10.2017 è stato decretato, da parte della Regione Piemonte, lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi con decorrenza dal 10 p.v..

Da tale data sono vietati l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati, pascolivi o cespugliati a partire da una distanza inferiore a m 100 da essi.

Non sono più ammesse le deroghe previste dall' art. 11 comma 3 quali: l'accensione di fuochi per attività turistico ricreative in aree idonee e specificamente attrezzate; l'accensione di fuochi per eliminare una frazione di biomassa facente parte del ciclo biologico forestale; l'accensione di fuochi nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati; l'accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, accensione di fuochi legati alla tradizione culturale e d'artificio, attività per cui si prescinde dal divieto posto per le ore notturne, previa autorizzazione del sindaco a seguito di presentazione di un piano di sicurezza.

Sono inoltre vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio. In particolare, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che può creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.

L'inosservanza di tali disposizioni determina una sanzione amministrativa pari ad € 2.064,00 che sarà raddoppiata nel caso in cui la violazione sia commessa da un appartenente ad una delle categorie previste dall'art. 7, comma 3 - 6 della L. 353/2000 (Vigili del Fuoco, Volontari AIB, Forze di Polizia, personale stagionale utilizzato dalla Regione Piemonte).

**Lo stato di massima pericolosità perdurerà fino alla emissione di apposita Determinazione di revoca da parte della Regione Piemonte.**

Si segnala che fino a quel momento vige un divieto assoluto di combustione dei residui di potatura e degli altri materiali vegetali, a qualsiasi distanza dai boschi.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.-

**IL COMANDANTE**  
(Mar. Ilaria SERENO)